

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ASEF – AMICI di SABRINA ed ELIOS FADINI – E.T.S.

A seguito di convocazione del 19 Ottobre 2023 con invio di mail ai soci e con esposizione del volantino nella sede dell'associazione, alle ore 20,30 del giorno 3 Novembre 2023, in seconda convocazione, si è svolta presso l'aula Magna dell'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Policlinico di Milano in Via Pace n.9, l'assemblea dei soci per discutere i punti al seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Analisi della richiesta di integrazione dell'istanza di Iscrizione di ASEF – ETS al RUNTS del 13/10/2023 protocollo n. 74920, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Settore Politiche del Lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità – Città Metropolitana di Milano - Direttore Federico Ottolenghi

2. Variazioni dello Statuto in armonia con quanto sopra richiesto

3. Varie ed eventuali

Il Presidente Emilio Berti, alla presenza di 11 Soci, constatata la validità dell'Assemblea, ne dichiara l'apertura, chiama il socio Umberto Ortelli come Segretario e cede la parola ai relatori dei punti all'ordine del giorno.

1 - Analisi della richiesta di integrazione dell'istanza di Iscrizione al R.U.N.T.S. di ASEF – ETS

Ortelli Umberto riassume il motivo per cui è stato necessario indire una seconda Assemblea Straordinaria con la modifica dello Statuto all'Ordine del Giorno.

La lettera ricevuta in data 18 Ottobre 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Settore Politiche del Lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità – Città Metropolitana di Milano - Direttore Federico Ottolenghi contiene 3 richieste di chiarimenti di cui 2 inerenti al testo dello Statuto approvato in Assemblea Straordinaria il 19 Settembre 2023, mentre il 3° punto riguarda la trasmissione di due verbali relativi all'approvazione dei Bilanci ASFO 2021 e 2022.

L'assemblea viene informata riguardo le migliorie apportate al testo dello statuto in particolare agli Art 6.8 / 6.9 "Assemblea Straordinaria" e all'Art. 10 "Collegio dei Garanti".

Viene data conferma della disponibilità dei verbali di approvazione dei Bilanci ASFO del 2021 e 2022.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende la pratica di iscrizione al RUNTS e da ad ASEF - ETS 30 gg per adempiere alle modifiche richieste.

2. Variazioni statuto



Viene presentato il testo del nuovo Statuto con le variazioni richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Settore Politiche del Lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità - Città Metropolitana di Milano - Direttore Federico Ottolenghi.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3. Varie ed eventuali

- Umberto Ortelli relaziona riguardo la presentazione delle variazioni approvate in data 19/09/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio in data 10/10/2023
- Variazione del Presidente e LR
- Variazione da ASFO ad ASEF - ETS con CF invariato

- Umberto Ortelli relaziona riguardo il mancato deposito agli atti dell'Agenzia delle Entrate delle variazioni allo Statuto approvate in data 19/09/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio in data 10/10/2023

Motivo della mancata accettazione è che la documentazione presentata non era firmata in originale (solo in pdf).

- Umberto Ortelli relaziona riguardo la presentazione da parte del Presidente e Legale Rappresentante Prof. Emilio Berti dell'Istanza di Iscrizione al RUNTS del 13 Ott. 2023 con protocollo n 74920 al numero di repertorio 124371 - Pratica 1091195

- Roberto Reali relaziona riguardo la presentazione della documentazione necessaria per aggiornare i dati anagrafici di ASEF ETS, del nuovo Presidente e Legale Rappresentante presso "CHE BANCAI".

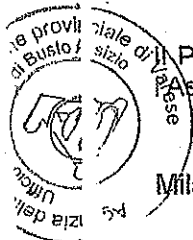
- La documentazione cartacea residua in via dei Frassini 9 a Milano, è stata spostata nei locali del Circolo Acli di Locate di Triulzi per consentirne le verifiche, l'archiviazione o l'eventuale distruzione.

- A suo tempo Mario Pedrazzini aveva inviato mail al circolo Acli di Locate di Triulzi, sollevando il circolo stesso da ogni responsabilità inerente l'archivio cartaceo ASFO nei loro locali.

- Mario Pedrazzini aggiorna l'Assemblea per quanto riguarda le Donazioni fatte all'U.O.C. di Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Policlinico di Milano per un totale di € 27.464, tutte le strumentazioni sono state consegnate, installate e collaudate.

Si sta procedendo ai relativi pagamenti ai fornitori al ricevimento delle fatture ed in accordo con le scadenze prefissate all'ordine.

L'Assemblea approva all'unanimità.



Il Presidente, Prof. Emilio Berti, avendo esaurito tutti i punti all'Ordine del Giorno, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21,55.

Milano, 3 Novembre 2023

IL PRESIDENTE

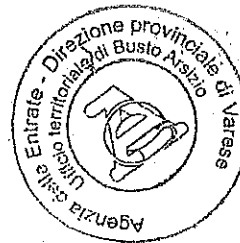
Prof. Emilio Berti

II SEGRETARIO

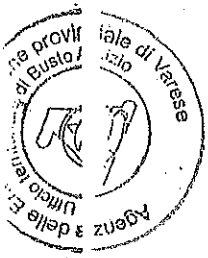
Umberto Ortelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
Reg. ta a Busto A. n. 14 NOV. 2023
al n° 832 Berta 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Maresco



Anagrafica	numero s Tipologia associato	Importe Numero ricevute
Apolloni Ghetli Valerio Maria	109 Associato ordinario	30,00 RIC54
BANDINI BRUNO	112 Associato ordinario	30,00 RIC60
Battaini Paola Maria	055 Associato ordinario	30,00 RIC49
BELLATI LUCA	ASSOCIATO FONDATORE	0,00 <i>30 versato 2/4/13</i>
Berti Emilio	002 ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC5 <i>Luca</i>
BODRIA LUIGI CARLO MARIA	0087 Associato ordinario	30,00 RIC17
Borla Faustino	003 ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC51 <i>Blas</i>
Carmurri Carla	116 Associato ordinario	30,00 RIC41
CAPORUSSO ANNA	036 Associato ordinario	30,00 RIC36
CARA LEONE	033 Associato ordinario	30,00 RIC37
Carbonelli Marco	Associato ordinario	0,00
CARLINI EMANUELA MARIA ANTONIETTA	115 Associato ordinario	30,00 RIC50
CHIRICO ELVIRA	0113 Associato ordinario	30,00 RIC18
COCO ERMELINDA	004 ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC6 <i>Luca</i>
DEDE' ANDREA	061 Associato ordinario	30,00 RIC4 <i>Luca</i>
FRANZI NANA	<i>ASSOCIATO FONDATORE</i>	30,00 RIC49
DEGIORGIO LORENZO	0079 Associato ordinario	30,00 RIC19



Luca

Ferrari Giorgio	053	Associato ordinario	30,00 RIC45
FERRI MARIA GRAZIA	095	Associato ordinario	30,00 RIC31
GIANNI MARIA		Associato ordinario	30,00 RIC4
LANDRIANI CARLO	046	Associato ordinario	30,00 RIC25
LIPRINO GIANLUCA	0008	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC12
Lolli Cesare		ASSOCIATO FONDATORE	0,00
Marcarini Rosanna		Associato ordinario	0,00
Marson Luciano	114	Associato ordinario	30,00 RIC33
MASELLA DOMENICO	023	Associato ordinario	30,00 RIC50
MEREGALLI ALESSANDRA		Associato ordinario	0,00 <i>30 versato 5/10/23</i>
Morgana Silvia	101	Associato ordinario	30,00 RIC32
NAPOLETANO MATTEO	0024	Associato ordinario	30,00 RIC10
Onida Francesco	0010	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC9
Ortelli Umberto	038	Associato ordinario	30,00 RIC58
PAOLINI NUNZIATINA	034	Associato ordinario	30,00 RIC38
Pavia Anna Maria	97	Associato ordinario	30,00 RIC34

U. Paolo Tan

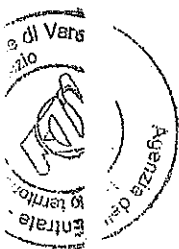
h. De

Anna De

[Signature]

alt

PEDRAZZINI MARIO	012	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC55
PEDRAZZINI MAURIZIA	084	Associato ordinario	30,00 RIC56
Pizzocheri Rodolfo	013	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC7
POLLASTRI GABRIELE	089	Associato ordinario	30,00 RIC26
PREZIOSO ADDOLORATA	0025	Associato ordinario	30,00 RIC11
Qurcione Roberto	085	Associato ordinario	30,00 RIC57
Reali Alice	041	Associato ordinario	30,00 RIC27
Reali Anna Rita	078	Associato ordinario	30,00 RIC61
Reali Roberto	014	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC30
Romeo Davide Giuseppe	098	Associato ordinario	30,00 RIC59
ROSSI FRANCA	015	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC28
ROTA ALFREDO		Associato ordinario	0,00
ROTA ANNA	062	Associato ordinario	30,00 RIC42
Rota Carlo	094	Associato ordinario	30,00 RIC43
Rota Mariangela	016	ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC44
Saibene Luisa	0073	Associato ordinario	30,00 RIC8



Handwritten signature

Handwritten signature

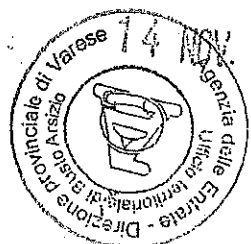
SAPORITI GIORGIA NATASCIA	Associato ordinario	0,00
SFRIGOLA FRANCESCO	018 ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC35
TAVOLOTTI LUCIANO	0019 ASSOCIATO FONDATORE	30,00 RIC13
TOMMASINI DONATA	0088 Associato ordinario	30,00 RIC16
Toncini Maria Marilena	086 Associato ordinario	30,00 RIC29
Torri Elisabetta	117 Associato ordinario	30,00 RIC46
TOSCANI MARISA	110 Associato ordinario	30,00 RIC52
Tovaglieri Barbara	Associato ordinario	0,00
TRENTANI ANTONIETTA	0045 Associato ordinario	30,00 RIC14
Timboli Renato	0059 Associato ordinario	30,00 RIC15
Velli Enrica Rosalba	Associato ordinario	0,00
VERLICCHI GALBIATI SILVANA	054 Associato ordinario	30,00 RIC48
VITETTA ROBERTO	111 Associato ordinario	30,00 RIC39

Handwritten signature

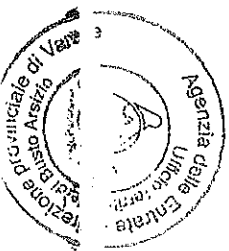
Handwritten signature

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato _____ all'atto
registrato il 14 NOV 2023
al n° 832 Serie 3

Per delega del Procuratore
Santo Milano



Handwritten signature



Handwritten signature

STATUTO

AMICI di SABRINA ed ELIOS FADINI - ENTE del TERZO SETTORE

Gli elementi che regolano e caratterizzano l'Associazione e più precisamente: la sede, le finalità, l'attività di interesse generale, il patrimonio, gli associati, gli organi sociali, le assemblee, l'organizzazione, l'amministrazione e quant'altro richiesto dalla normativa vigente, formano il presente statuto composto da 15 articoli.

Articolo 1 (Sede e durata)

1.1 - E' costituita un'Associazione denominata "**AMICI di SABRINA ed ELIOS FADINI - Ente del Terzo Settore**", in breve anche "**ASEF - ETS**". L'Associazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 - L'Associazione, contraddistinta col codice fiscale n. 97606330153, ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede nel medesimo Comune, l'apertura di uffici e unità operative nell'ambito della medesima città mentre l'apertura di sedi secondarie e/o sezioni staccate, in altre città sia in Italia che all'estero, è di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.

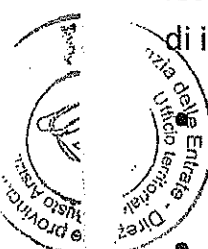
1.3 - Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 117/2017 e presso gli altri eventuali uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.

1.4 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 (Finalità e attività)

2.1 - L'Associazione, che è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale attraverso il sostegno alla ricerca medico scientifica in ambito nazionale e internazionale indirizzata allo studio di malattie di rilevanza sociale con particolare riferimento alle patologie dell'essere umano nel campo onco-ematologico. Intende, altresì, perseguire la tutela ed il miglioramento del benessere dell'ammalato promuovendo lo studio e il miglioramento del rapporto tra i medici e i loro pazienti.

2.2 - A tal fine l'Associazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere u) e w), del D.Lgs. n. 117/2017, svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- 
- sostenere economicamente la ricerca mediante la donazione di materiali e apparecchiature da destinare a laboratori e centri di ricerca ospedalieri e/o universitari italiani e/o stranieri di natura non lucrativa;
 - partecipare al finanziamento di validi progetti di ricerca e/o promuovere collaborazioni con altri enti pubblici e privati italiani e/o stranieri di natura non lucrativa operanti nel settore della ricerca finalizzata al miglioramento e al progresso delle cure per le malattie oncoematologiche;
 - sovvenzionare borse di studio destinate alla conduzione di progetti di ricerca e al perfezionamento professionale di medici e infermieri;
 - promuovere e sostenere anche economicamente la figura del "*patient advocate*" che può essere espletata dal singolo individuo o tramite la realizzazione di un dedicato "sportello dell'ammalato", anche in co-partecipazione con altra associazione e/o istituzione pubblica o privata di natura non lucrativa;
 - organizzare congressi, seminari, giornate di studio, conferenze, incontri e "*question-times*" periodici all'interno di strutture sanitarie pubbliche e/o private, che vedano impegnati i medici della struttura sanitaria e medici esterni ad essa col fine di divulgare e migliorare lo scambio delle conoscenze professionali e promuovere l'ascolto e il dialogo diretto con i pazienti. In particolare, per quanto riguarda queste ultime iniziative, direttamente prese dall'Associazione o da questa stimulate e coordinate, esse potranno vertere su argomenti medici divulgativi, argomenti specifici dell'ambito specialistico dell'istituzione organizzante, ma dovranno caratterizzarsi per la presenza "protagonista" dei pazienti, sia nella forma dell'esposizione di problematiche particolari, sia nella richiesta di informazioni;
 - organizzare convegni e tavole rotonde su argomenti inerenti il rapporto medico-paziente nei suoi aspetti: psicologico, giuridico, scientifico ed ogni altro aspetto della medicina che richieda un approfondimento del suo vissuto emotivo e più ampiamente umano;
 - organizzare e/o aderire, anche in condivisione con entità del settore pubblico e/o privato italiane e/o straniere senza fini di lucro, a manifestazioni di interesse sociale e culturale, incluse quelle editoriali mediante la redazione di newsletter, comunicati tramite la gestione di social media e/o con qualsiasi altro mezzo e/o

manifestazione che si terrà idoneo per promuovere e diffondere la cultura del "patientadvocate", della donazione e del volontariato, in qualsiasi sua forma.

2.3 - L'Associazione può esercitare anche attività diverse (art. 6 del CTS) da quelle di interesse generale purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017,

2.4 - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può far ricorso a Sistemi di Raccolta Fondi (art. 7 del CTS), con differenti modalità anche in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi, nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

2.5 - Le prestazioni sono dirette ad arrecare direttamente o indirettamente benefici a persone svantaggiate essenzialmente in ragione delle loro condizioni psico-fisiche.

Articolo 3 (Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

3.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono di proprietà o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da erogazioni liberali, donazioni, lasciti e qualsiasi altro apporto destinato all'incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio.

3.3 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da donazioni e lasciti testamentari;

- da erogazioni liberali ricevute da soci e da altre persone fisiche italiane e straniere;
- da contributi dello Stato, Regioni, Comuni, Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, da persone giuridiche private e da Istituti di Credito finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi elargiti da organismi internazionali;
- da contributi di Enti non profit;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dall'incasso del 5 per mille;
- da lotterie, tombole, banchi di beneficenza, cene benefiche;
- da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 (Soci)

4.1 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato.

4.2 - Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annua deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasferibile e non è restituibile in caso di recesso del socio.

4.3 - Sono soci tutti coloro che sono in regola col versamento della quota associativa e tutti coloro che saranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo.

4.4 - Per diventare socio è necessario presentare una domanda di ammissione, mediante la compilazione di apposito modulo, fornito dall'Associazione, dove

l'aspirante socio è tenuto a fornire tutti i dati richiesti e dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, in quanto ne condivide gli scopi, di rispettare quanto richiesto dalle delibere degli organi sociali e quanto contenuto in eventuali regolamenti.

4.5 - L'ammissione del nuovo socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame la domanda del nuovo socio nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda. La deliberazione di ammissione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

4.6 - Nel caso in cui la domanda di ammissione del socio non venga accolta, il Consiglio Direttivo ha 60 giorni di tempo per informare l'aspirante socio del rigetto della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro prima convocazione, e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta.

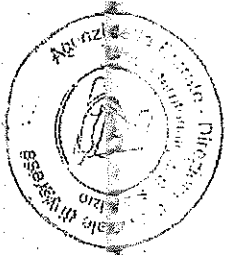
4.7 - I soci possono essere persone fisiche ed altri enti senza scopo di lucro, quest'ultimi nella persona di un solo rappresentante o di un delegato che non risulti essere già socio a livello individuale. Il rappresentante dell'ente deve essere designato da apposita deliberazione dell'ente/istituzione interessata.

4.8 - L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta.

4.9 - Il Consiglio Direttivo ha l'autorità per deliberare l'esclusione del socio dall'Associazione per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. Nel caso in cui il socio non abbia provveduto al versamento della quota annuale, decade automaticamente dalla qualità di socio.

4.10 - L'aspirante socio, non ammesso a far parte dell'Associazione o il socio escluso, ha il diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda o di esclusione, di chiedere che sull'istanza si pronuncino i Probiviri che si dovranno esprimere in via definitiva sull'argomento, non oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.11 - Il socio ha il diritto:



- di partecipare alle Assemblee, se in regola col pagamento della quota associativa, e di votare;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di "presa di visione" al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La "presa di visione" è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Modalità di dettaglio potranno essere previste nel Regolamento, se presente, o in apposita delibera.
- di recedere in qualsiasi momento;

Ha, altresì, il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- di pagare la quota associativa;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

4.12 - I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di:

- dimissioni volontarie,
- per esclusione, ai sensi del precedente comma 8;
- per decesso o estinzione se trattasi di ente o istituzione,

4.13 - Gli associati, che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5 (Organi Sociali)

5.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo e/o revisione, se nominati o previsti per legge;
- il Collegio dei Garanti.

5.2 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 che sono in possesso dei requisiti di cui al secondo comma all'articolo 2397 del cod. civ. e dei revisori legali iscritti nel previsto Albo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

5.3 - I componenti degli Organi Sociali sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, restano in carica per 3 anni e possono essere riconfermati.

Articolo 6 (Assemblea)

6.1 - L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola col versamento della quota associativa. L'Assemblea, a seconda dell'oggetto su cui essa delibera, si distingue in ordinaria o straordinaria e può essere convocata anche fuori dalla propria sede purché in Italia.

6.2 - L'avviso di convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Esse sono convocate mediante invio dell'avviso di convocazione tramite lettera raccomandata, fax o altro mezzo anche telematico purché sia possibile avere riscontro di avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione delle assemblee può essere, inoltre, integrato con la pubblicazione sul sito web o nella newsletter dell'Associazione oppure mediante affissione presso la sede dell'Associazione.

6.3 - L'Assemblea può riunirsi mediante audio-videoconferenza (o in modalità mista "presenza e audio-videoconferenza"), sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione viene sospeso il collegamento, l'Assemblea è dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione restano valide.

6.4 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa è, altresì, convocata ogni qual volta lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati ne faccia richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo. In questa ipotesi, l'avviso di convocazione deve essere reso noto

entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla convocazione.

6.5 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di norma attraverso il suo Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In prima convocazione è costituita con la presenza della metà più uno dei soci e le deliberazioni dell'assemblea sono valide col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le sue deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

6.6 - L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando siano intervenuti tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di Controllo e/o revisione, se nominati o previsti per legge.

6.7 - Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- nominare e revocare l'organo di controllo e/o revisione legale dei conti, se nominati o previsti per legge;
- approvare il bilancio annuale;
- approvare il programma delle attività e del preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare su altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge o dal presente Statuto.

6.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di norma attraverso il suo Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea ed è regolarmente costituita.

6.9 - In prima convocazione è costituita, con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve

avere luogo almeno 24 ore dopo la prima, con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.10 - Le competenze dell'Assemblea straordinaria sono:

- discutere ed eventualmente approvare le proposte di modifica dello statuto o in merito alla trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione
- deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

6.11 - Ogni associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un'altro associato (purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo e/o revisione) conferendo ad esso la delega scritta in calce all'avviso di convocazione. E' accettato il voto per corrispondenza, sia per posta normale che elettronica, purché sia possibile accertare l'identità di chi lo abbia espresso. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

6.12 - Le decisioni delle Assemblies sono vincolanti per tutti i soci. Di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere redatto un verbale che deve essere riportato nel registro delle Assemblies dei soci.

6.13 - I componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle inerenti la loro responsabilità.

Articolo 7 (Il Consiglio Direttivo)

7.1 - L'Associazione è amministrata collegialmente dal Consiglio Direttivo i cui membri vengono scelti tra i soci che si candidano e sono eletti dall'Assemblea Ordinaria. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rieletti e decadono nel caso in cui siano stati assenti ingiustificati, nelle riunioni del Consiglio, per quattro volte consecutive. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere composta da soci dell'Associazione.

7.2 - Il Consiglio è composto da 3 a 9 membri, nel numero scelto dall'Assemblea al momento dell'elezione, di cui un Presidente, un vice-Presidente, uno con funzioni di Tesoriere. Il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri, a maggioranza.

7.3 - Entro 30 giorni dalla loro nomina, i Consiglieri chiedono l'iscrizione dei loro nominativi nel RUNTS indicando per ciascuno di essi: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

7.4 - L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Essi, inoltre, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 117/2017.

7.5 - In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2475^{ter} del Cod. Civ.

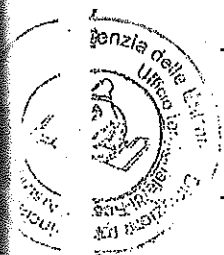
7.6 - Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, entro il primo mese successivo alla scadenza del quadrimestre (maggio, settembre, gennaio); inoltre, può essere convocato quando almeno un terzo dei componenti lo richieda. In questa ipotesi la riunione si deve svolgere entro venti giorni dalla data della richiesta.

7.7 - Il Consiglio è convocato mediante avviso, in qualsiasi forma atta a dare conto di avvenuta ricezione della convocazione, la quale deve contenere la data, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare anche i componenti degli altri organi sociali dell'Associazione in qualità di uditori. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

7.8 - Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un apposito verbale a cura del Segretario, che firma assieme al Presidente. Il verbale deve essere conservato agli atti, in uno specifico libro.

7.9 - Il Consiglio Direttivo, in qualità di organo amministrativo, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il buon andamento dell'Associazione e il conseguimento degli scopi sociali;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione e produce regolamenti, se ritenuto necessario;
- gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017^{CTS} e, in particolare, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo



6 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- approva il bilancio consuntivo entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello dell'anno di competenza e quello preventivo corredato dal programma delle attività inerente al successivo anno;
- raccoglie o respinge, con parere motivato, le domande di adesione presentate all'Associazione dagli aspiranti soci e delibera in merito all'esclusione del socio, ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto;
- ratifica o modifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammontare della quota associativa annua;
- nomina uno o più Comitati che si terranno opportuni per il buon funzionamento delle attività; di questi comitati possono far parte i soci o anche dei volontari non soci dell'Associazione;
- assume del personale o stipula rapporti di consulenza con professionisti esterni all'Associazione per assicurare la continuità della gestione e la realizzazione delle attività nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- svolge ogni altro compito previsto dalla legge, dal presente statuto o che non sia attribuito ad altri organi.

7.10 - La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di controllo e/o revisione. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del cod. civ.

Articolo 8 (Il Presidente)

8.1 - Al Presidente spetta la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

8.2 - Il Presidente ha l'autorità di:

- aprire, chiudere e operare sui conti bancari e postali intestati all'Associazione,
- compiere tutti quegli atti di natura amministrativa, finanziaria e rappresentanza che si rendono necessari per la gestione e finalizzazione degli scopi dell'Associazione,

- delegare parte dei suoi poteri ai membri del Consiglio Direttivo con procura generale o speciale e firma disgiunta o congiunta,
- deliberare su tutte quelle questioni che per Legge o Statuto non sono di competenza dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione,
- accertare l'avvenuta esecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.



8.3 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

8.4 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 9 (Organo di controllo e revisione)

9.1 - L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

9.2 - L'Organo di Controllo resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e i suoi componenti possono essere rinominati.

9.3 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

9.4 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che

l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo

9.5 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9.6 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro: In alternativa l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

9.7 - I membri dell'Organo di Controllo e/o revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (Collegio dei Garanti)

10.1 - Il Collegio dei Garanti, eletto dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, che eleggono al proprio interno un Presidente, e di due supplenti.

10.2 - Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni. Il Collegio è validamente costituito con l'intervento di tutti i membri effettivi.

10.3 - Il Collegio dei Garanti decide, inappellabilmente:

- sulle violazioni al presente Statuto da parte degli associati, su istanza di qualsiasi associato;
- sulle violazioni contestate agli organi dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea;
- sulla mancata ammissione dell'aspirante socio e sull'esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo.

10.4 - Esso, inoltre, è competente per promuovere una conciliazione su ogni controversia che possa insorgere tra i soci e l'Associazione. Il Collegio ha la facoltà di rifiutare l'esame delle istanze palesemente infondate o non adeguatamente circostanziate.

10.5 - Il componente del Collegio che si trovasse in conflitto di interessi con la questione che è chiamato a giudicare ha l'obbligo di astenersi. In questo caso subentrerà il componente supplente più anziano anagraficamente. In caso di controversia circa l'esistenza di conflitti di interessi, decide il Collegio con l'astensione del componente interessato e l'intervento del supplente più anziano.

10.6 - La carica di componente del Collegio è incompatibile con ogni altra carica, anche a livello regionale e di categoria.

10.7 - Il Collegio dei Garanti assicura il rispetto dei diritti alla difesa e del contraddittorio dell'associato la cui condotta è sottoposta al suo esame. Il Collegio ha l'obbligo di redigere per iscritto le proprie decisioni e darne contestualmente congrua motivazione.

10.8 - Il Collegio deve decidere in tempo ragionevole, espletate tutte le indagini e le ricerche che ritiene opportune. Quando la questione forma oggetto di un procedimento avanti l'Autorità Giudiziaria, il procedimento dinanzi al Collegio resta sospeso fino a quando non sia intervenuta sentenza definitiva.

10.9 - L'associato sottoposto a procedimento ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia, anche non associata. Egli ha diritto di esaminare gli atti, di produrre scritti difensivi, memorie ed ogni documento ritenuto rilevante.

10.10 - Quando oggetto dell'esame del Collegio dei Garanti è l'operato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delega uno degli associati a sostenere l'accusa davanti al Collegio.

Articolo 11 (Esercizio sociale e Bilanci)

11.1 - I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

11.2 - E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

11.3 - Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno. Il bilancio è anche pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

12 (Libri Sociali)

12.1 - I libri sociali dell'Associazione sono i seguenti:

- 
- il registro dei soci,
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
 - il libro dei verbali dell'organo di controllo e/o revisione, se presenti
 - il registro dei volontari, se presenti.

12.2 - I registri dei Soci e dei volontari, i libri delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Segretario del Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, fatta salva la possibilità discrezionale, da parte del Presidente e a fronte di esigenze gestionali e organizzative, di affidare temporaneamente a terzi la loro tenuta e il loro aggiornamento. Gli altri libri sono tenuti a cura degli organi stessi o delle persone alle quali il Presidente ne abbia affidato le cure.

12.3 - Le pagine di tutti i libri, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e/o di revisione la cui corretta gestione è a carico del Presidente del Collegio, prima di essere poste in uso, devono essere vidimate e numerate a cura del Presidente dell'Associazione o da altra persona da lui delegata.

12.4 - Tutti i libri sociali possono essere liberamente consultati da parte dei soci che ne fanno richiesta per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo e al Presidente dell'organo di controllo e/o revisione per quanto riguarda il libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso.

12.5 - Nel caso in cui l'Associazione dovesse fare ricorso a volontari, anche in forma occasionale, l'Associazione terrà un apposito registro nel quale verranno iscritti i nomi dei volontari, anche se soci dell'Associazione.

Articolo 13 (Volontario e attività di volontariato)

13.1 - L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere, al massimo, rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro un limite massimo mensile come definito dall'articolo 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Rimborsi di tipo forfettario sono vietati.

13.2 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

13.3 - Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

13.4 - In caso di presenza di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 14 (Scioglimento dell'Associazione)

14.1 - L'Associazione si estingue:

- quando il perseguimento dello scopo è diventato impossibile,
- quando tutti gli associati vengono a mancare,
- per altre cause che devono essere evidenziate nella delibera di Assemblea Straordinaria che si esprime sullo scioglimento.

14.2 - In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea, previa nomina del/i liquidatore/i, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo, come individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

14.3 - La prassi amministrativa da seguire per la devoluzione del patrimonio residuo è quella disposta dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive norme di attuazione.

15 (Norme di rinvio)

15.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice Civile ed alle sue disposizioni attuative ed alle altre leggi in quanto applicabili.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO
allegato D all'atto
registrato il 14 NOV 2023
al n° 832 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Santo Milano

